

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

*[notificata con il numero C(1999) 1500]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata dal ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato intero<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

- (1) considerando che il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina dei mangimi composti; che tali mangimi sono stati distribuiti a un numero considerevole (approssimativamente il 25 %) di aziende avicole nel Belgio a partire dal 15 gennaio 1999; che l'origine della contaminazione non è stata ancora accertata;
- (2) considerando che a partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che hanno ricevuto tali mangimi; che le autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame soltanto il 1° giugno 1999; che potrebbero ancora essere presenti sul mercato prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati in queste aziende prima della data suddetta; che le autorità belghe non hanno ancora adottato tutte le misure opportune per garantire il ritiro di questi prodotti dal mercato;
- (3) considerando che, a quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali sono stati commercializzati con altri Stati membri e paesi terzi;
- (4) considerando che animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati; che è necessario istituire un piano di controllo

per valutare la presenza della contaminazione da diossina nei prodotti di origine animale;

- (5) considerando che le prove tossicologiche e epidemiologiche disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC); che l'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg; che non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari; che esistono dati sui livelli di base della contaminazione; che in mancanza di limiti internazionali o comunitari o nazionali per le diossine, le autorità devono utilizzare come riferimento i livelli di base;
- (6) considerando che la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>(4)</sup>, ha istituito un sistema di rapido scambio di informazioni in caso d'urgenza;
- (7) considerando che la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali<sup>(5)</sup>, dispone che le materie prime per mangimi possono essere messi in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile;
- (8) considerando che, tenuto conto di quanto precede, occorre adottare misure urgenti per proteggere la salute del consumatore; che, non essendo stato possibile individuare l'origine esatta della contaminazione né rintracciare la distribuzione di tutti i prodotti potenzialmente contaminati, occorre applicare le misure suddette a tutti i prodotti avicoli di origine belga e ai prodotti ottenuti in altri Stati membri che possono avere ricevuto gli stessi mangimi o prodotti avicoli di origine belga;
- (9) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. A. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di tutti i seguenti prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti da polli domestici allevati in Belgio tra il 15 gennaio 1999 e il 1° giugno 1999:

- carni fresche di pollame, quali definiti nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>;
- carni separate meccanicamente;
- carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>;
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>;
- uova e ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup> e prodotti destinati al consumo umano che contengano più del 2 % di uova o ovoprodotti;
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,

salvo se:

- i) i prodotti non sono derivati da animali allevati nelle aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, o
- ii) i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina.

B. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di pollami domestici vivi allevati tra il 15 gennaio 1999 e il 1° giugno 1999, nonché di uova da cova deposte dagli animali suddetti nello stesso periodo, a meno che siano stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

2. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1, parte A, che non soddisfano le condizioni ivi stabilite ai punti i) o ii) siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti.

3. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE (sistema di scambio rapido di infor-

mazioni), nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi, uova da cova di cui al paragrafo 1, parte B, o prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il Belgio effettua indagini

- sulle eventuali scorte restanti di mangimi contaminati, e
- sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e in altri Stati membri e paesi terzi,

e informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati sui risultati di tali indagini.

5. Il Belgio controlla il livello di diossina nei prodotti di origine animale.

A tale scopo presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

6. Il Belgio informa la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati della indagini circa la fonte della contaminazione dei mangimi da diossina.

### Articolo 2

Ai fini degli scambi, il documento commerciale o se del caso, il certificato veterinario che scorta ogni consegna di animali vivi, uova da cova o prodotti elencati all'articolo 1 devono essere completati da una dichiarazione ufficiale, firmata dalla competente autorità belga, attestante che gli animali vivi o i prodotti di origine belga sono conformi alle disposizioni della presente decisione.

### Articolo 3

Gli Stati membri che hanno ricevuto mangimi sospetti di contaminazione da diossina, animali vivi o uova da cova che sono stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono immediatamente:

- effettuare un'indagine sulla distribuzione di tali mangimi e sulle eventuali scorte restanti;
- individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali, uova da cova e prodotti derivati;
- rintracciare tutti i prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati questi mangimi e tutti i prodotti destinati al consumo umano o animale contenenti tali prodotti;
- rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti;

<sup>(1)</sup> GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

- provvedere affinché i prodotti suddetti siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti, a meno che si possa provare che non sono contaminati da diossina;
- informare immediatamente la Commissione e gli Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE (sistema di rapido scambio di informazioni), nonché i paesi terzi interessati sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;
- controllare il livello di diossine nei prodotti di origine animale.

A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

#### *Articolo 4*

La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri modificano le misure da esse applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 6*

La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---